

Assicurazione Responsabilità Civile e Infortuni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: "Itasnow"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per i danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi e in caso di infortunio subito a tutela del proprio patrimonio, in relazione allo svolgimento dell’attività sportiva sciistica amatoriale da discesa con sci, snowboard, slitta e slittino o dell’attività sportiva amatoriale estiva effettuata con regolare skipass sui percorsi segnalati all’interno del comprensorio di validità dello stesso.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività sportiva sciistica amatoriale da discesa, snowboard e slittino con regolare skipass:

- ✓ tiene indenne l’Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

INFORTUNI

a) Morte da infortunio

La Società, a seguito di infortunio dell’Assicurato che abbia come conseguenza la morte:

- ✓ corrisponde l’indennizzo ai beneficiari.

b) Invalidità permanente da infortunio

La Società, a seguito di infortunio dell’Assicurato che comporti la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della propria capacità allo svolgimento di un qualsiasi lavoro:

- ✓ corrisponde un indennizzo proporzionale al grado d’invalidità permanente e al capitale assicurato.

c) Indennità da ricovero a seguito di infortunio

La Società, in caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura reso necessario da infortunio:

- ✓ corrisponde un’indennità giornaliera per un determinato periodo di ricovero.

d) Spese mediche e di soccorso

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile:

- ✓ rimborsa le spese mediche e di soccorso prestate nell’immediatezza del sinistro o presso centri convenzionati.

e) Rimborso skipass plurigiornaliero con un minimo di 3 gg consecutivi e eventuale noleggio di attrezzatura sportiva

La Società, in caso di acquisto della sezione infortunio:

- ✓ rimborso del costo dello skipass non utilizzato per infortunio pro rata temporis (escluso il giorno dell’infortunio);
- ✓ rimborso delle spese di noleggio attrezzatura sportiva non goduto per infortunio.

SOMME ASSICURATE / MASSIMALI

La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali qui indicati:

RESPONSABILITÀ CIVILE:

Per ogni sinistro 200.000 €, con i seguenti limiti:

- 200.000 € per ogni persona deceduta o ferita;
- 15.000 € per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone.

INFORTUNI:

- | | |
|--|-----------------|
| - Morte da infortunio | 10.000 €; |
| - Invalidità permanente da infortunio | 30.000 €; |
| - Indennità giornaliera per ricovero da infortunio | 20 € al giorno; |
| - Spese mediche e di soccorso | 200 €. |

Con riferimento alle garanzie sempre operanti per i possessori-titolari di skipass plurigiornaliero (minimo 3 giorni) o stagionale:

- Rimborso skipass non utilizzato pro rata temporis 500 €;
- Rimborso noleggio materiale da sci non goduto per Infortunio 50 € (plurigiornaliero) – 100 € (stagionale).



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ✗ Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Sono esclusi i danni causati da:

- ✗ sci, snowboard o slittino fuori dalle aree sciabili attrezzate;
- ✗ partecipazione a competizioni agonistiche a livello professionistico inclusi i relativi allenamenti;
- ✗ utilizzo dello skipass contro il regolamento;
- ✗ trombe d’aria, uragani, terremoti, inondazioni, slavine, valanghe, o frane;
- ✗ uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
- ✗ da stato di ebbrezza con valori di alcolemia superiori allo 0,50 gM;
- ✗ tentato suicidio.

Sono inoltre esclusi:

- ✗ tutti i danni che non siano materiali e diretti;
- ✗ tutti i danni causati a strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili del Contraente;
- ✗ i sinistri per i quali l’Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società.

INFORTUNI:

- ✗ Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
- ✗ L’assicurazione non è prestata per le persone di età superiore a 80 anni.
- ✗ Con riferimento all’indennità da ricovero a seguito di infortunio, il day hospital/day surgery si intende escluso dall’assicurazione.

- ✗** Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:
- ✗** da stato di ebbrezza con valori di alcolemia superiori allo 0,50 gM e/o etilismo cronico;
- ✗** abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni in genere, comprovati da accertamenti biumorali;
- ✗** da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- ✗** dalla pratica dei seguenti sport: freestyle non praticato in snowpark, salto dal trampolino con sci o idroschi, slittino su pista – intendendo una piccola slitta per una o due persone sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate -, skeleton, snowboard estremo, snowkite e dalla pratica di sport estremi in genere (es. scalata cascata di ghiaccio);
- ✗** partecipazione a competizioni agonistiche a livello professionistico inclusi i relativi allenamenti;
- ✗** dalla pratica di sport costituenti per l'assicurato attività professionale;
- ✗** sci o snowboard, slitta o slittino fuori dalle aree sciabili attrezzate;



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali:



Dove vale la copertura?

- ✓** L'assicurazione vale esclusivamente per le piste da sci, snowboard, slitta e slittino presenti sul territorio italiano e, per il solo periodo estivo, vale per i percorsi segnalati presenti all'interno del comprensorio, utilizzabili in base allo skipass regolarmente posseduto dall'Assicurato.



Che obblighi ho?

- fare dichiarazioni veritiera, esatte e complete sul rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà richiedere l'intervento del servizio di soccorso delle piste nel luogo di accadimento del sinistro e dovrà segnalare al servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dall'assicurazione mostrando tutti i documenti richiesti da quest'ultimo. L'Assicurato/Contraente dovrà avvisare tempestivamente, e in ogni caso entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza, la Società o l'Intermediario al quale è assegnata la polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza ed è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per il contraente il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Per l'aderente il contratto ha validità dal momento del pagamento del premio sino alla durata dello skipass. L'assicurazione vale esclusivamente se, al momento del sinistro, l'Assicurato era in possesso di skipass regolare, comprovante la possibilità di utilizzo delle piste da sci, snowboard e slittino nel medesimo momento.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente in caso di contratto annuale o poliennale può disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi. Non è prevista per l'aderente la facoltà di disdetta.

! L'assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del servizio di Soccorso sulle piste.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- ! Scoperto del 10% per ogni persona deceduta o ferita.**
- ! Franchigia di € 500 per danni a cose.**
- ! L'assicurazione si intende prestata in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato e/o Contraente.**

INFORTUNI

- a) Morte da infortunio:** non vi sono specifiche limitazioni rispetto al capitale assicurato.
- b) invalidità permanente derivante da infortunio:** franchigia del 30% sul grado di invalidità residuata all'Assicurato.
- c) Indennità giornaliera per ricovero a seguito di infortunio:** indennità giornaliera a partire dal primo giorno per un periodo massimo di 60 giorni.
- d) Spese mediche e di soccorso:** non vi sono specifiche limitazioni rispetto al capitale assicurato.
- L'estensione rimborso del noleggio attrezzatura sportiva non goduto per infortunio è valida per infortuni che avvengono nei primi 3 giorni dal primo utilizzo.**